

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2004

relativa all'aiuto di Stato previsto dall'Italia, Regione Sicilia, a favore del settore agricolo

[notificata con il numero C(2004) 1633]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(2006/620/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il primo comma dell'articolo 88, paragrafo 2,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente al detto articolo ⁽¹⁾ e in considerazione di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDURA

- (1) A norma dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE l'Italia ha notificato alla Commissione, con lettera del 2 marzo 2001, protocollata il 5 marzo 2001, gli aiuti previsti dalla Legge della Regione Siciliana n. 27/2000, Provvedimenti urgenti per l'agricoltura a seguito dello sciopero degli autotrasportatori (in prosieguo legge regionale n. 27/2000).
- (2) In risposta ai telex inviati dai servizi della Commissione AGR 009603 del 20 aprile 2001 e AGR 034235 del 18 dicembre 2001, l'Italia ha trasmesso informazioni complementari con lettere del 7 novembre 2001, protocollata il 13 novembre 2001, e del 31 luglio 2002, protocollata il 5 agosto 2002.
- (3) Con il telex AGR 022152 del 20 settembre 2002 i servizi della Commissione hanno chiesto ulteriori chiarimenti e informazioni.
- (4) Non avendo ricevuto risposta, con il telex AGR 30656 del 20 dicembre 2002 i servizi della Commissione hanno inviato un sollecito alle autorità italiane, invitandole a rispondere entro un mese.

- (5) Non avendo ricevuto risposta, con il telex AGR 07156 del 7 marzo 2003 i servizi della Commissione hanno informato le autorità competenti che la notifica era da considerare ritirata a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽²⁾.
- (6) Lo stesso giorno i servizi della Commissione hanno ricevuto dall'Italia una lettera datata 5 marzo 2003 e protocollata il 6 marzo 2003, con la quale, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999, si informava la Commissione che la notifica era da considerare completa in quanto le informazioni richieste non erano disponibili e le si chiedeva di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 659/1999 sulla base delle informazioni già fornite.
- (7) Con il telex AGRI 09066 del 27 marzo 2003 i servizi della Commissione hanno informato le autorità competenti che avrebbero dato seguito alla loro richiesta e che, alla luce delle informazioni disponibili, avrebbero probabilmente proposto alla Commissione di avviare il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.
- (8) Con lettera datata 25 aprile 2003 (SG(2003)D/229510), la Commissione ha informato l'Italia della propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato rispetto alle misure di aiuto previste dalla Legge regionale n. 27/2000.

⁽¹⁾ GU C 127 del 29.5.2003.

⁽²⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'Atto di adesione del 2003.

- (9) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ⁽³⁾. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni.
- (10) La Commissione ha ricevuto le osservazioni dell'Italia con lettera datata 13 agosto 2003, protocollata il 18 agosto 2003.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEGLI AIUTI

- (11) L'aiuto oggetto di notifica è previsto dall'articolo 1 della legge regionale n. 27/2000 ed è finalizzato a indennizzare le imprese, singole e/o associate, che operano nel settore della produzione, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato per i danni subiti a causa di uno sciopero di autotrasportatori e di blocchi stradali che hanno avuto luogo dal 30 settembre all'8 ottobre 2000 (alle ore 03.00) in Sicilia.
- (12) Secondo le informazioni fornite, lo sciopero e i blocchi stradali hanno reso impossibile reperire veicoli per il trasporto dei prodotti agricoli e hanno causato un danno economico agli operatori interessati. In particolare era impossibile consegnare i prodotti che erano già pronti per il trasporto o che erano già stati raccolti e immagazzinati nei depositi e raccogliere i prodotti maturi, che in conseguenza dell'eccessiva maturazione hanno perso le qualità merceologiche per essere commercializzati alle abituali condizioni di mercato.
- (13) Nel limite delle risorse disponibili, l'indennizzo previsto dovrebbe coprire il danno totale subito dai beneficiari sotto forma di diminuzione del reddito. Gli aiuti sarebbero assegnati a tutti gli agricoltori e alle imprese operanti in Sicilia in grado di dimostrare una riduzione del fatturato annuo dovuta all'evento indicato.
- (14) Secondo le informazioni fornite, le modalità di calcolo delle perdite e la documentazione che i beneficiari devono presentare sono state stabilite dall'Assessore regionale per l'agricoltura. L'indennizzo si applicherebbe in particolare alle merci facilmente deperibili, quali prodotti ortofrutticoli, floricoli, latte e prodotti lattiero-caseari, il cui periodo di raccolta o di consegna coincide con quello in cui si sono verificati lo sciopero e i blocchi stradali. L'aiuto è concesso solo per i prodotti che dovevano essere consegnati o raccolti tra il 30 settembre e l'8 ottobre 2000 e per i quali nessuna forma alternativa di conservazione era possibile (o poteva essere attuata dall'impresa interessata). I documenti presentati all'amministrazione devono far riferimento al periodo considerato. Sono indennizzate in via prioritaria le aziende che non hanno potuto consegnare prodotti già raccolti.
- (15) Per comprovare l'esistenza del danno e la sua entità le aziende beneficiarie devono presentare il contratto di fornitura (che prevede la fornitura di un determinato quantitativo di prodotti entro una certa data), il documento di trasporto (con l'indicazione del produttore, del trasportatore, del prodotto da trasportare e della data di consegna) e, ove i prodotti siano stati consegnati, la relativa fattura. L'indennizzo è versato alle imprese che dimostrano, sulla base di regolari contratti di fornitura, il mancato rispetto delle condizioni stipulate negli stessi (tempi, quantità, qualità e prezzo). Ove il prezzo non sia stato stabilito nel contratto, le autorità competenti fanno riferimento al prezzo indicato nei listini delle camere di commercio.
- (16) Da quanto risulta, sono previsti indennizzi anche per gli agricoltori che, a causa dello sciopero e dei blocchi stradali, non hanno potuto procedere al raccolto perdendo così la propria produzione. In tal caso, come hanno spiegato le autorità competenti, il danno subito dagli agricoltori è calcolato sulla base di «perizie effettuate da tecnici agricoli abilitati (agronomi) relative al valore della produzione sulle piante», che i beneficiari devono presentare insieme ai contratti stipulati per tale produzione.
- (17) Qualora il beneficiario consegni i prodotti a cooperative o altri organismi associativi, l'indennizzo può essere versato al singolo produttore socio o all'organismo stesso. In base ai chiarimenti forniti, la perdita e il relativo indennizzo sono in ogni caso stabiliti a livello del singolo produttore.
- (18) Sono stati esclusi la sovracompenrazione e il cumulo con altre misure di aiuto. Ai fini del calcolo dell'aiuto si tiene conto degli indennizzi eventualmente corrisposti da enti assicurativi e degli introiti eventualmente ricavati da forme alternative di utilizzo o di vendita dei prodotti agricoli considerati. Per evitare un doppio indennizzo, dovuto al pagamento di eventuali penali o danni contrattuali da parte degli autotrasportatori scioperanti, i beneficiari dovranno dichiarare di non aver avviato alcun procedimento contenzioso contro gli autotrasportatori interessati.
- (19) Per la misura di aiuto sono stati stanziati 1 300 milioni di ITL (= circa 671 394 €) negli esercizi finanziari 2000 e 2001. La corresponsione dell'indennizzo è prevista una tantum.
- (20) L'articolo 2 della legge che prevede la misura di aiuto contiene una clausola sospensiva che ne subordina l'applicazione all'approvazione della Commissione.
- (21) Nella decisione di avviare il procedimento nei riguardi della misura in esame, la Commissione notava che, a quello stadio della procedura, le deroghe di cui al paragrafo 2, lettere a) e c) e al paragrafo 3, lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 87 non risultavano applicabili in ragione delle caratteristiche dell'aiuto, e del fatto che la notifica non aveva l'obiettivo di soddisfare le condizioni d'applicazione delle suddette deroghe.
- (22) La Commissione ha anche osservato che le autorità italiane hanno indicato nella loro notifica che lo sciopero e i blocchi stradali in parola dovevano essere considerati un evento eccezionale del tipo indicato all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) , per cui la valutazione della misura di aiuto doveva essere effettuata in base a tale norma.

⁽³⁾ V. nota 1.

- (23) La Commissione ha ricordato nella decisione di avvio che, poiché le nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti pubblici con il mercato comune enunciato all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, la prassi costante della Commissione è quella di darne un'interpretazione restrittiva. Finora la Commissione ha considerato come eventi eccezionali la guerra, i disordini interni o gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese ⁽⁴⁾. Una volta confermata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative. La Commissione ammette inoltre gli aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricola, purché non vi sia compensazione eccessiva.
- (24) Nella sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha osservato che gli elementi di informazione disponibili non rendevano possibile concludere che l'evento interessato dal caso in esame rappresentasse un «evento eccezionale» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).
- (25) Nella loro notifica, le autorità italiane hanno indicato che lo sciopero e i blocchi stradali di cui trattasi devono essere considerati un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato, in quanto un evento di simili dimensioni e con simili, conseguenti danni sull'economia locale non si era mai verificato prima in Sicilia.
- (26) Per dimostrare l'eccezionalità dell'evento in esame, le autorità competenti hanno trasmesso alcuni ritagli di giornale e la copia di una relazione della Prefettura di Palermo. Dalla suddetta relazione risulta che il 29 settembre 2000 gli autotrasportatori hanno dato alla Questura un giorno di preavviso della manifestazione che si sarebbe tenuta il giorno successivo nei punti di accesso a Palermo. Secondo le informazioni fornite nella relazione, la manifestazione avrebbe dovuto comportare un volantinaggio inteso a sensibilizzare la cittadinanza sui problemi degli autotrasportatori e gli stessi si erano espressamente impegnati a non bloccare la circolazione nei varchi del porto di Palermo e agli svincoli delle autostrade Palermo-Catania e Palermo-Trapani. Il giorno successivo (30 settembre 2000), tuttavia, la manifestazione si sarebbe svolta in modo completamente diverso, con blocchi stradali a Palermo e in altre province.
- (27) Dopo aver esaminato la suddetta relazione, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità competenti di rispondere ad alcuni quesiti più specifici al fine di valutare
- la possibile eccezionalità dell'evento di cui trattasi. Poiché non è pervenuta alcuna risposta ai suddetti quesiti, i servizi della Commissione hanno espresso dei dubbi circa il fatto che gli eventi descritti potessero costituire un «evento eccezionale» ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), per i motivi di seguito elencati:
- a) *Preavviso a Palermo.* Nel caso in esame gli autotrasportatori hanno dato alla Questura un giorno di preavviso per la manifestazione di Palermo. Qualora per la legge nazionale un giorno di preavviso sia sufficiente, ne consegue che le autorità competenti sono state informate della manifestazione con sufficiente anticipo e avrebbero potuto prendere i provvedimenti necessari per tenerla sotto controllo. In assenza di una risposta da parte delle autorità competenti, la Commissione non ha pertanto potuto valutare il carattere straordinario della manifestazione in questione.
- b) *Possibile preavviso in altre province.* Dalle informazioni fornite parrebbe che la manifestazione si sia svolta non solo a Palermo, ma anche in altre province. In assenza di una risposta delle autorità competenti, la Commissione non può escludere che gli autotrasportatori avessero dato un preavviso di manifestazione anche alle autorità responsabili di altre province oltre a quella di Palermo e che pertanto le suddette autorità fossero informate in anticipo degli eventi e potessero prevederne la probabile portata.
- c) *Possibile applicazione della legge sullo sciopero agli eventi in esame.* Per valutare la possibile natura di «evento eccezionale» degli eventi di cui trattasi, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane di fornire informazioni sulla possibile applicazione della legge italiana sul diritto di sciopero (legge 12 giugno 1990 n° 146 - modificata dalla legge 11 aprile 2000 n° 83) al caso in oggetto. In assenza di una chiara risposta delle autorità competenti, la Commissione non ha potuto escludere che, qualora la legge fosse stata applicata o avesse dovuto essere applicata, gli effetti dello sciopero e dei blocchi stradali fossero stati o avrebbero potuto essere neutralizzati o ridotti al minimo (ad esempio, le prestazioni indispensabili avrebbero potuto essere assicurate, il requisito del preavviso avrebbe dato alle imprese agricole tempo sufficiente per cercare modalità/mezzi alternativi di trasporto o magazzinaggio, se la situazione era così grave da recare pregiudizio ai diritti garantiti dalla Costituzione, le autorità competenti avrebbero potuto intimare agli autotrasportatori l'interruzione dello sciopero, ecc.). Per valutare il carattere straordinario dello sciopero e dei blocchi stradali, la Commissione ha anche chiesto informazioni sui tipi di reati presumibilmente agli stessi collegati, che non sono state fornite.

⁽⁴⁾ Punto 11.2 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (GU C 232 del 12.8. 2000, pag. 19).

- d) *Motivi della manifestazione.* Secondo la relazione della Prefettura di Palermo, lo sciopero ha avuto fine soltanto l'8 ottobre (alle ore 03.00), dopo che, il giorno precedente, era stato raggiunto un accordo tra i rappresentanti dell'associazione degli autotrasportatori siciliani, l'Amministrazione regionale e l'allora Ministro dei Trasporti. Per meglio comprendere i motivi dello sciopero e dei blocchi stradali è stato chiesto alle autorità competenti di specificare il contenuto di tale accordo e di indicare se altre manifestazioni di autotrasportatori per le stesse ragioni si erano svolte in altre regioni o a livello nazionale, o se la manifestazione aveva interessato unicamente la Sicilia. In assenza di una risposta delle autorità competenti, la Commissione ha espresso dubbi sui motivi degli eventi di cui trattasi e sulla loro natura di «eventi eccezionali».
- e) *Portata ed estensione della manifestazione, dello sciopero e dei blocchi stradali.* Dalle informazioni fornite sembrerebbe che la manifestazione si sia svolta anche in altre province. Le autorità competenti non hanno precisato in quali altre province la manifestazione, lo sciopero e i blocchi stradali hanno avuto luogo, non ne hanno specificato la portata né le conseguenze e, a parte alcuni ritagli di giornale, non hanno inviato alcuna documentazione ufficiale concernente tali eventi per le altre zone della Sicilia (come ad esempio la relazione della Prefettura di Palermo). La Commissione ha espresso pertanto dubbi sull'estensione geografica e sulla portata delle manifestazioni, dello sciopero e dei blocchi stradali nel resto della Sicilia.
- f) *Numero di partecipanti.* Dal preavviso di manifestazione presentato dall'associazione degli autotrasportatori, copia del quale è allegata alla relazione della Prefettura di Palermo, sembra potersi desumere che avrebbero preso parte alla manifestazione di Palermo una cinquantina di autotrasportatori. In assenza di una risposta delle autorità competenti che precisi, per mezzo della necessaria documentazione, il numero totale di autotrasportatori operanti in Sicilia e il numero approssimativo di autotrasportatori che hanno effettivamente preso parte alle manifestazioni di Palermo e del resto della Sicilia, la Commissione nutre dubbi circa il numero di persone che hanno partecipato agli eventi di cui trattasi.
- (28) Oltre ai dubbi sul fatto che l'evento notificato sia qualificabile come «evento eccezionale», nella decisione di avviare il procedimento la Commissione esprimeva anche dubbi su altri aspetti dell'aiuto notificato, ossia: a) sui beneficiari della misura di aiuto, b) su alcune modalità di calcolo del danno, c) sui prodotti oggetto della misura di aiuto e d) sulla possibilità che la misura costituisca un aiuto indiretto a favore degli autotrasportatori che hanno partecipato allo sciopero. I motivi di tali dubbi sono esposti di seguito.
- (a) *I beneficiari della misura di aiuto.* L'articolo 1 della legge notificata e la scheda descrittiva indicano come beneficiari dell'aiuto «le imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli». Tuttavia, le spiegazioni fornite dalle autorità competenti riguardo alle modalità di calcolo dei danni e al relativo indennizzo paiono riferirsi unicamente ai danni subiti da singoli produttori agricoli primari. In assenza di un chiarimento da parte delle autorità competenti, la Commissione nutre dubbi sull'identità dei beneficiari dell'aiuto e, qualora l'aiuto sia concesso anche ad operatori attivi nei settori della trasformazione e della commercializzazione, sul tipo di danni subiti da ciascuna di queste categorie e sulle modalità di calcolo e di valutazione degli stessi.
- (b) *Alcune modalità di calcolo dei danni.* Le autorità competenti hanno fornito esempi di come saranno calcolati i danni subiti dagli agricoltori qualora i prodotti consegnati fossero inferiori, per qualità o quantità, a quanto previsto dal contratto. In tali casi il danno risulta corrispondere alla differenza tra il prezzo convenuto per le merci, come stabilito nel contratto, e il prezzo effettivamente pagato all'agricoltore in seguito a una consegna di merce di quantità e/o qualità inferiore (a causa dell'eccessiva maturazione). Le autorità competenti prevedono tuttavia di versare l'indennizzo anche agli agricoltori che, in seguito allo sciopero e ai blocchi stradali, non abbiano potuto procedere alla raccolta e abbiano pertanto perso la loro produzione. In tal caso i danni subiti dagli agricoltori saranno calcolati sulla base di «perizie effettuate da tecnici agricoli abilitati (agronomi) relative al valore della produzione sulle piante» che saranno presentate insieme ai relativi contratti. In assenza di chiarimenti delle autorità competenti, la Commissione ha espresso dubbi sulle modalità di calcolo dei danni e dei corrispondenti indennizzi in questo specifico caso nonché sul motivo per cui ad esso si applicherebbero modalità diverse rispetto a quelle dei casi soprannominati. Inoltre, la Commissione ha espresso dubbi sulla natura e sulla finalità delle citate perizie, su quando e in che modo le stesse sarebbero redatte, nonché sui tipi di prodotti i cui danni sarebbero stimati sulla base delle suddette perizie.
- (c) *I prodotti oggetto della misura di aiuto.* Secondo le autorità competenti, l'aiuto riguarda i prodotti che per loro natura (deperibilità, periodo di raccolta, ecc.) dovevano essere consegnati o raccolti rapidamente nel periodo interessato (dal 30 settembre all'8 ottobre 2000) e per i quali non erano possibili forme alternative di conservazione (ad esempio la congelazione). Per valutare questo aspetto i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità competenti di fornire un elenco dei prodotti interessati. Le autorità competenti non hanno fornito l'elenco suddetto e si

sono impegnate a farlo in una fase successiva, prima della concessione degli aiuti. Poiché tale elenco era ritenuto necessario ai fini della possibile autorizzazione della misura di aiuto, la Commissione ha espresso dubbi sulla natura dei prodotti per i quali le autorità competenti intendono erogare gli aiuti.

- (d) *La possibilità che la misura costituisca un aiuto indiretto a favore degli autotrasportatori che hanno partecipato allo sciopero.* Poiché la misura di aiuto in questione è intesa a indennizzare le imprese agricole dei danni subiti a causa della manifestazione, dello sciopero e dei blocchi stradali degli autotrasportatori, la Commissione non poteva escludere che, qualora gli autotrasportatori fossero responsabili ai sensi della legge nazionale del risarcimento dei danni (contrattuali e non contrattuali) causati dalla loro manifestazione alle imprese agricole, la misura di aiuto di cui trattasi potesse essere considerata un aiuto indiretto al funzionamento a favore degli autotrasportatori scioperanti. Dal momento che per evitare di ricevere un doppio indennizzo in seguito al pagamento di penali o di danni contrattuali da parte degli autotrasportatori partecipanti allo sciopero, i beneficiari dovranno dichiarare di non aver avviato alcun contenzioso con gli autotrasportatori interessati, e che la spiegazione fornita dalle autorità competenti secondo cui gli autotrasportatori sarebbero considerati responsabili come singoli cittadini, e non in qualità di imprenditori, non pareva convincente e non pareva escludere che, ai sensi della legge nazionale, gli autotrasportatori in sciopero possano invero essere ritenuti responsabili dei danni causati agli agricoltori, la Commissione ha espresso dubbi sulla natura degli effettivi beneficiari dell'aiuto, che pertanto si potrebbe configurare anche come un aiuto al funzionamento a favore degli autotrasportatori stessi o di alcuni di essi.

- (29) Alla luce delle norme applicabili agli aiuti di Stato, nella decisione di avviare il procedimento la Commissione ha espresso dubbi sia sul fatto che l'evento notificato potesse essere qualificato come «evento eccezionale» al quale si applica la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, sia su alcuni elementi della misura di aiuto, che non le hanno consentito di concludere che la misura proposta fosse effettivamente intesa a indennizzare i danni subiti a causa dell'evento e non costituisse invece un mero aiuto al funzionamento.

- (30) Pertanto, l'aiuto di cui all'articolo 1 della Legge regionale n. 27/2000 non risultava poter beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato.

III. OSSERVAZIONI DI PARTI INTERESSATE

- (31) Non è pervenuta alcuna osservazione di parti interessate.

IV. OSSERVAZIONI DELL'ITALIA

- (32) La Commissione ha ricevuto le osservazioni dell'Italia, per conto della Regione Siciliana, con lettera datata 13 agosto 2003, protocollata il 18 agosto 2003.
- (33) In tale lettera, le autorità italiane comunicavano di non disporre di ulteriori informazioni oltre a quelle già fornite nella notifica, e confermavano che non era ancora stata data attuazione al regime di aiuti. Le autorità italiane informavano anche la Commissione della loro intenzione di pubblicare la decisione di avviare il procedimento in merito alle misure in esame mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale regionale di un avviso operante rinvio alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 127 del 29 maggio 2003.

V. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

- (34) L'articolo 87, paragrafo 1, del trattato dichiara incompatibili col mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (35) La misura in esame prevede la concessione di aiuti, mediante risorse pubbliche regionali, a determinate imprese agricole della Sicilia, le quali innegabilmente deriverebbero un indebito vantaggio economico e finanziario ai danni delle altre imprese che non ricevessero lo stesso contributo. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia, il miglioramento della posizione competitiva di un'impresa ad opera di un aiuto finanziario concesso dallo Stato può causare una distorsione della concorrenza nei confronti di altre imprese che non ricevono tale assistenza ⁽⁵⁾.
- (36) La misura incide sugli scambi tra Stati membri dal momento che vi è un commercio intracomunitario significativo per quanto riguarda i prodotti agricoli, come indicato dalla sottostante tabella ⁽⁶⁾, elencante il valore complessivo delle importazioni ed esportazioni agricole tra l'Italia e l'UE nel periodo 1997-2001 ⁽⁷⁾. Va considerato che, nell'ambito dell'Italia, la Sicilia è un importante produttore di prodotti agricoli.

⁽⁵⁾ V. causa C-730/79 Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12.

⁽⁶⁾ Fonte: Eurostat.

⁽⁷⁾ Secondo una giurisprudenza costante, la condizione relativa all'effetto sugli scambi è soddisfatta quando l'impresa beneficiaria svolge un'attività economica oggetto di scambi tra Stati membri. Il semplice fatto che l'aiuto rafforzi la posizione di questa impresa nei confronti di altre imprese concorrenti nell'ambito degli scambi intracomunitari consente di ritenere che l'aiuto abbia inciso sugli scambi. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato nel settore agricolo, è giurisprudenza consolidata che anche quando l'importo complessivo degli aiuti è esiguo e gli stessi sono ripartiti tra numerosi agricoltori gli scambi tra Stati membri e la concorrenza sono influenzati (v. causa C-113/2000 Racc. 2002, pag. 7601, punti da 30 a 36 e da 54 a 56 della motivazione; causa C-114/2000, Racc. 2002, pag. 7657, punti da 46 a 52 e da 68 a 69 della motivazione).

Agricoltura in totale

	Mio ECU-EUR ESPORTAZIONI	Mio ECU-EUR IMPORTAZIONI
1997	9 459	15 370
1998	9 997	15 645
1999	10 666	15 938
2000	10 939	16 804
2001	11 467	16 681

- (37) Va inoltre ricordato che secondo la Corte di giustizia un aiuto ad un'impresa può essere tale da pregiudicare gli scambi fra gli Stati membri e da alterare la concorrenza qualora l'impresa stessa si trovi in concorrenza con prodotti provenienti da altri Stati membri, anche senza essere essa stessa esportatrice. Quando uno Stato membro concede un aiuto ad un'impresa, la produzione nazionale può risultarne invariata o aumentare, con la conseguenza che le possibilità delle imprese stabilite in altri Stati membri di esportare i loro prodotti nel mercato di questo Stato membro ne sono diminuite. Un aiuto siffatto può pertanto incidere sugli scambi tra Stati membri e falsare la concorrenza ⁽⁸⁾.
- (38) La Commissione conclude pertanto che la misura rientra nel divieto di cui all'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Le autorità italiane non hanno mai contestato questo punto.
- (39) Al divieto espresso dall'articolo 87, paragrafo 1 fanno seguito le deroghe contenute nel paragrafo 2 e nel paragrafo 3 dello stesso articolo.
- (40) Le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettere a), e c) sono manifestamente inapplicabili, vista la natura e le finalità della misura di aiuto in questione. L'Italia, infatti, non ha chiesto l'applicazione né della lettera a) né della lettera c) dell'articolo 87, paragrafo 2.
- (41) Anche l'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), è inapplicabile in quanto gli aiuti non sono destinati a favorire lo sviluppo delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. L'Italia inoltre non ha sostenuto l'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a).
- (42) Parimenti inapplicabile è l'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), dal momento che gli aiuti in questione non sono destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana. Inoltre, l'Italia non ha sostenuto l'applicabilità dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b).

- (43) Gli aiuti non sono finalizzati o adeguati al raggiungimento dell'obiettivo di promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera d), né l'Italia ha indicato l'applicabilità di quest'ultimo.
- (44) Poiché non facilitano lo sviluppo di talune attività o regioni economiche, gli aiuti non sono nemmeno finalizzati o adeguati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), né l'Italia ha sostenuto l'applicabilità di quest'ultimo.
- (45) In considerazione del riferimento specifico operato dalle autorità italiane all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e della natura degli aiuti in esame, che non risultano rientrare nell'ambito di alcuna delle altre deroghe all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, la sola deroga che potrebbe applicarsi è quella di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

Disposizioni applicabili

- (46) L'applicabilità della suddetta deroga deve essere valutata alla luce delle disposizioni applicabili alla concessione di aiuti pubblici nel settore agricolo, vale a dire gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo ⁽⁹⁾ (in appresso denominati «gli Orientamenti»), entrati in vigore il 1° gennaio 2000 ⁽¹⁰⁾.
- (47) In conformità del punto 23.3 degli Orientamenti, la Commissione applica questi ultimi a partire dal 1° gennaio 2000 alle nuove notifiche di aiuti pubblici e alle notifiche pendenti a quella data. Gli aiuti illegittimi ai sensi dell'articolo 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 659/1999 ⁽¹¹⁾, sono valutati in conformità delle norme e degli Orientamenti in vigore al momento in cui gli aiuti sono concessi.
- (48) La legge regionale n. 27/2000 è stata notificata alla Commissione con lettera del 2 marzo 2001, protocollata il 5 marzo 2001. L'articolo 2 della Legge contiene una clausola sospensiva che subordina l'attuazione delle misure di aiuto alla loro approvazione da parte della Commissione ⁽¹²⁾. Nelle loro osservazioni le autorità italiane hanno confermato che le misure di aiuto non sono state attuate.

⁽⁹⁾ GU C 232 del 12.8.2000, pag. 19.

⁽¹⁰⁾ Poiché la notifica non indica che il regime di aiuti in esame si applica solo alle piccole e medie imprese non è applicabile nella fattispecie il regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2003, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, GU L 1 del 3.1.2004, pag. 1).

⁽¹¹⁾ V. nota 2.

⁽¹²⁾ L'articolo 2 recita: «1. Gli interventi di cui alla presente legge sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea».

⁽⁸⁾ Sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988, causa 102/87 Repubblica francese c/ Commissione delle Comunità europee, Racc. 1988, pag. 4067.

- (49) L'esame della misura di aiuto rientra pertanto nell'ambito degli Orientamenti ⁽¹³⁾, in particolare del loro punto 11.2 (Aiuti per compensare i danni causati dalle calamità naturali o dagli eventi eccezionali).
- (50) Il punto 11.2 degli Orientamenti stabilisce che, poiché le nozioni di «calamità naturale» e di «evento eccezionale» di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) costituiscono eccezioni al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune enunciato all'articolo 87, paragrafo 1, la prassi costante della Commissione è quella di darne un'interpretazione restrittiva. Pertanto, la Commissione ha ammesso che possano rappresentare calamità naturali i terremoti, le valanghe, gli smottamenti e le inondazioni. Finora la Commissione ha considerato come eventi eccezionali le guerre, i disordini interni e gli scioperi e, con alcune riserve e in funzione della loro estensione, gravi incidenti nucleari o industriali e incendi che causano perdite estese. La Commissione non ha, invece, ritenuto che l'incendio di un singolo impianto di trasformazione coperto da una normale assicurazione reperibile sul mercato possa essere condizionato un evento eccezionale. In linea generale, la Commissione non riconosce l'insorgere di malattie animali o vegetali come una calamità naturale o un evento eccezionale. Tuttavia, in un caso la Commissione ha effettivamente riconosciuto un'epidemia animale molto diffusa e completamente nuova come evento eccezionale. In ragione delle difficoltà tipiche della previsione di tali eventi, la Commissione continuerà a valutare caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), tenendo presenti le prassi precedentemente seguite in questo settore. Una volta confermata la calamità naturale o l'evento eccezionale, la Commissione autorizza aiuti fino al 100 % a titolo di indennizzo dei danni materiali. Il compenso va solitamente calcolato per singolo beneficiario e, onde evitare compensazioni eccessive, vanno dedotti dall'importo dell'aiuto eventuali pagamenti dovuti, ad esempio nell'ambito di polizze assicurative. La Commissione autorizza inoltre aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite di reddito dovute alla distruzione dei mezzi di produzione agricoli, purché non vi sia compensazione eccessiva.
- (51) Nella sua decisione di avviare il procedimento nei confronti degli aiuti in parola, la Commissione ha espresso chiaramente i propri dubbi sulla natura di evento eccezionale dell'evento che ha dato luogo all'indennizzo (v. punto 27).
- (52) Nella stessa decisione, la Commissione ha anche chiaramente espresso i propri dubbi su altri aspetti della misura di aiuto, in particolare su alcuni aspetti che sono essenziali per stabilire un nesso tra l'evento in questione e le perdite allo stesso imputate per le quali è previsto l'indennizzo (v. punto 28).
- (53) Poiché le autorità italiane non hanno fornito alcun nuovo o ulteriore elemento di informazione o valutazione, le ragioni che hanno indotto la Commissione ad adottare tale decisione restano valide.
- (54) Per quanto riguarda la natura eccezionale dell'evento in questione, la Commissione ha considerato che, secondo la sua prassi consolidata, il presupposto implicito per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) è che un evento eccezionale é, per sua natura, imprevedibile ⁽¹⁴⁾.
- (55) La Commissione ha anche considerato di avere, nel passato, ammesso in un caso ⁽¹⁵⁾ che un blocco stradale potesse costituire un evento eccezionale, nella misura in cui il blocco poteva essere assimilato a uno sciopero che aveva interrotto l'attività economica nel paese interessato in modo rilevante (nel periodo 29 giugno-18 luglio 1992) e nella misura in cui era possibile in base alle informazioni disponibili individuare un nesso diretto tra gli aiuti e il blocco stradale.
- (56) Nel caso in esame, pur avendo ricevuto richiesta in tal senso, le autorità italiane non hanno fornito le informazioni che potrebbero consentire alla Commissione di considerare lo sciopero e i blocchi in questione come un evento eccezionale. In particolare, in assenza di informazioni contrarie, la Commissione è legittimata a concludere che, poiché la manifestazione di cui trattasi era stata annunciata in anticipo alle autorità pubbliche, non si può ritenere che la stessa abbia rappresentato un evento imprevedibile per le autorità pubbliche o per i settori economici interessati. Gli scioperi possono essere un evento frequente e, se preannunciati, è possibile adottare precauzioni adeguate in anticipo. Nel caso in esame manca dunque l'elemento dell'imprevedibilità. Inoltre, dal momento che non sono state indicate chiaramente né le cause effettive dello sciopero né le ragioni per la sua conclusione dopo otto giorni, non si può escludere che la possibilità di un imminente sciopero nel settore dei trasporti fosse nota al pubblico, attraverso i mezzi di comunicazione, da molto tempo.
- (57) Il fatto che l'annunciata manifestazione possa essersi sviluppata in un evento molto più ampio di quanto atteso non la trasforma di per sé in un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b). Poiché non sono stati chiariti dalle autorità competenti il numero dei partecipanti (che, secondo le informazioni fornite, avrebbe dovuto essere originariamente pari a 50) rispetto al numero complessivo degli autotrasportatori operanti in Sicilia, né l'estensione geografica dello sciopero, la Commissione non può nemmeno concludere che l'evento in parola, con riguardo alle sue dimensioni e ai suoi sviluppi, possa avere eccezionalmente interrotto l'attività economica nel Paese

⁽¹³⁾ V. nota 9.

⁽¹⁴⁾ V. punto 92 della decisione 2000/625/CE della Commissione, del 13 giugno 2000, sul regime di aiuti attuato dall'Irlanda per promuovere il trasporto di bestiame irlandese via mare verso l'Europa continentale (GU L 263 del 18.10.2000, pag. 17). V. anche punto 33 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei/* COM/2001/0574 def. */.

⁽¹⁵⁾ V. decisione 96/148/CE della Commissione, del 26 luglio 1995, relativa alle misure decise dalla Francia a seguito della paralisi della rete stradale francese nel 1992 (GU L 34 del 13/02/1996, pag. 38).

- interessato in misura notevole e significativa. Infine, l'evento in parola è durato solo otto giorni (secondo le informazioni fornite, dal 30 settembre all'8 ottobre, alle ore 03.00), rispetto alla durata di tre settimane (dal 29 giugno al 18 luglio 1992) del caso che la Commissione ha ritenuto costituire un evento eccezionale ⁽¹⁶⁾.
- (58) Dal momento poi che non è noto se e in quale misura la legge regolante gli scioperi sia stata applicata all'evento in questione, non è possibile da un lato concludere che lo stesso sia stato così grave da rendere necessario che le pubbliche autorità ordinassero ai trasportatori scioperanti di interrompere lo sciopero per proteggere i diritti costituzionali degli altri cittadini, e dall'altro escludere che in conformità della suddetta legge possano essere state adottate precauzioni adeguate per ridurre al minimo o neutralizzare gli effetti dello sciopero.
- (59) In base alle informazioni fornite, la Commissione non può pertanto concludere che l'evento di cui trattasi sia un evento eccezionale che ha imprevedibilmente ed eccezionalmente interrotto l'attività economica nel Paese interessato in misura notevole e significativa. In effetti, dalle informazioni disponibili risulta che l'evento era stato annunciato in anticipo, che lo stesso può aver influito su alcune attività economiche in un'area limitata del Paese interessato, e che la sua durata relativamente breve (rispetto ai blocchi precedentemente accettati dalla Commissione come evento eccezionale ⁽¹⁷⁾) non può portare alla conclusione che tale evento abbia causato un'interruzione notevole e significativa nell'economia del Paese interessato.
- (60) Pertanto, in base alla prassi della Commissione, l'evento in parola risulta costituire piuttosto un normale rischio d'impresa e aver causato agli operatori economici interessati un tipo di danno che gli stessi dovrebbero affrontare con le proprie risorse in quanto rientrante nel rischio d'impresa, o per il quale dovrebbero chiedere il risarcimento ai sensi delle leggi nazionali ai soggetti giuridicamente responsabili.
- (61) Inoltre, in base alle informazioni disponibili, diversamente dal caso che la Commissione ha ritenuto costituire un evento eccezionale, nel caso in esame non è possibile concludere che vi sia un nesso diretto tra lo sciopero e il blocco stradale e l'aiuto che si vuole concedere. Invero poiché le autorità competenti hanno confermato di non disporre delle informazioni richieste dalla Commissione con riguardo, in particolare, ai prodotti per i quali sarebbero previsti gli indennizzi, ai beneficiari della misura (produttori primari oppure anche operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione) e, in alcuni casi, anche alle modalità di calcolo degli indennizzi (v. punto 28), la Commissione non può concludere che gli aiuti previsti siano necessariamente ed esclusivamente connessi con le perdite causate dallo sciopero e dai blocchi stradali verificatisi in Sicilia tra il 30 settembre e l'8 ottobre 2000.
- (62) In particolare, l'articolo 1 della legge notificata e la scheda di notificazione prevedono come beneficiari dell'aiuto: «le imprese singole o associate di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli», ma le spiegazioni fornite dalle autorità competenti per quanto attiene alle modalità di calcolo dei danni e dei relativi indennizzi sembrano riferirsi solo ai danni subiti dai produttori primari singoli. In assenza delle informazioni richieste alle autorità competenti, la Commissione non sa esattamente che tipo di operatori potrebbero ricevere gli aiuti e, se questi ultimi sarebbero concessi anche agli operatori dei settori della trasformazione e commercializzazione; essa non sa che tipo di danni ciascuna di queste due categorie di operatori abbia subito, né secondo quali criteri tali danni siano stati valutati e calcolati. La Commissione ritiene pertanto che le perdite per le quali potrebbero essere concessi indennizzi a(d almeno alcuni de)i beneficiari possano essere connesse (anche) a cause diverse dallo sciopero e dai blocchi stradali in parola.
- (63) Per quanto riguarda i produttori primari, le autorità competenti prevedevano di versare l'indennizzo anche agli agricoltori che, in seguito allo sciopero e ai blocchi stradali, non hanno potuto procedere alla raccolta e hanno pertanto perso la loro produzione. In tal caso i danni subiti dagli agricoltori sarebbero calcolati sulla base di «perizie effettuate da tecnici agricoli abilitati (agronomi) relative al valore della produzione sulle piante», da presentare insieme ai relativi contratti. In assenza di un chiarimento da parte delle autorità competenti, la Commissione non può accettare le modalità di calcolo dei danni e dei corrispondenti aiuti proposte per questo caso specifico, dato che non è chiaro perché le suddette modalità in questo caso differirebbero da quelle utilizzate per gli altri produttori (v. punto 28); non sono chiari la natura e le finalità delle relative perizie, non è specificato quando e come tali perizie siano state redatte, inoltre non è noto per che tipo di prodotti le perizie stesse sarebbero utilizzate nella valutazione dei danni. La Commissione ritiene pertanto che, anche per questo motivo, le perdite per le quali potrebbero essere concessi gli indennizzi a(d almeno alcuni de)i beneficiari potrebbero essere connesse (anche) a cause diverse dallo sciopero e dai blocchi stradali in parola.
- (64) Inoltre, malgrado le ripetute richieste, le autorità italiane non hanno mai fornito alla Commissione l'elenco dei prodotti che per loro natura (deperibilità, periodo di raccolta, ecc.) dovevano essere consegnati o raccolti rapidamente nel periodo interessato (dal 30 settembre all'8 ottobre 2000), per i quali non erano possibili forme alternative di conservazione (ad esempio la congelazione) e per i quali le autorità italiane hanno previsto un indennizzo. Poiché l'elenco era considerato necessario per la possibile autorizzazione della misura di aiuto e in particolare per stabilire il nesso tra lo sciopero e i blocchi e le perdite per le quali potrebbe essere versato l'indennizzo, la Commissione non può stabilire tale nesso.

⁽¹⁶⁾ V. nota 15.

⁽¹⁷⁾ V. nota 15.

- (65) Infine, le autorità italiane non hanno escluso il dubbio che gli autotrasportatori possano essere responsabili, secondo il diritto nazionale, per il risarcimento dei danni (contrattuali e non contrattuali) causati dalla loro manifestazione, dallo sciopero e dai blocchi, alle imprese agricole, e che pertanto la misura di aiuto in parola possa essere considerata un aiuto indiretto al funzionamento a favore degli autotrasportatori che hanno partecipato allo sciopero.
- (66) Dal momento che per evitare di ricevere un doppio indennizzo in seguito al possibile pagamento di penali o di danni contrattuali da parte degli autotrasportatori partecipanti allo sciopero, i beneficiari dovrebbero dichiarare di non aver avviato alcun contenzioso con gli autotrasportatori interessati, e che la spiegazione fornita dalle autorità competenti, secondo cui gli autotrasportatori sarebbero considerati responsabili come singoli cittadini e non in qualità di imprenditori, non risulta convincente e non pare escludere che, ai sensi della legge nazionale, gli autotrasportatori scioperanti possano invece essere responsabili dei danni agli agricoltori, la Commissione non può concludere che gli effettivi beneficiari dell'aiuto siano gli operatori del settore agricolo e che la misura non rappresenti (anche) un aiuto al funzionamento a favore degli autotrasportatori stessi o di alcuni di loro.
- (67) Alla luce di quanto precede, poiché le autorità italiane hanno confermato di non disporre delle informazioni richieste relativamente ad alcuno dei dubbi espressi dalla Commissione sia sulla natura di evento eccezionale dell'evento interessato sia su altri aspetti della misura di aiuto, tutti i dubbi che la Commissione nutrive al momento della sua decisione di avviare il procedimento continuano a sussistere e impediscono una valutazione favorevole dell'aiuto in quanto aiuto volto a indennizzare i danni causati da un evento eccezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b) del trattato.
- (68) Per le ragioni suesposte, la Commissione conclude pertanto che l'evento di cui trattasi non può essere considerato un evento eccezionale ai sensi del trattato e che, in ogni caso, il nesso necessario ed esclusivo tra l'evento e le perdite dei beneficiari che gli indennizzi vogliono risarcire non può essere stabilito.
- (69) Relativamente alla possibilità che l'aiuto in esame possa soddisfare altre norme relative agli aiuti pubblici per il settore agricolo, il punto 3.5 degli Orientamenti stabilisce che, perché possano essere considerati compatibili col mercato comune, gli aiuti devono contenere una componente di incentivo o richiedere una contropartita al beneficiario. Fatte salve le eccezioni espressamente previste nella legislazione comunitaria o negli orientamenti stessi, le misure unilaterali di aiuti pubblici finalizzate semplicemente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori e non in grado di contribuire allo sviluppo del settore sono considerate aiuti al funzionamento, incompatibili col mercato comune. Inoltre, per loro stessa natura, tali aiuti possono anche interferire coi meccanismi delle organizzazioni comuni di mercato.
- (70) Gli aiuti in esame non contengono alcun elemento di incentivo e non richiedono alcuna contropartita ai beneficiari. Come dimostrato più sopra, non soddisfano nemmeno i requisiti di cui al punto 11 degli Orientamenti per essere considerati un aiuto compensativo compatibile col mercato comune. Gli aiuti in questione risultano meramente migliorare la situazione finanziaria dei produttori, senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore, e in particolare risultano disporre aiuti al funzionamento volti a sollevare i beneficiari dai loro costi di funzionamento legati al normale rischio d'impresa.
- (71) Conseguentemente, non vi può essere giustificazione nell'ambito delle norme sugli aiuti pubblici applicabili all'agricoltura per la misura di aiuto di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 27/2000 a favore delle imprese che operano nel campo della produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato. La Commissione quindi considera questo tipo di aiuto come un aiuto al funzionamento incompatibile col mercato comune. Questo tipo d'aiuto, che solleva i suoi beneficiari da una parte dei costi di gestione loro spettanti, non ha un effetto duraturo e strutturale sui settori interessati e si limita a conferire ai prodotti siciliani un vantaggio sui prodotti che non beneficino di misure analoghe, in Italia o in altri Stati membri.
- (72) L'aiuto di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 27/2000 non può pertanto beneficiare di alcuna deroga a norma dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), o dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, né di alcun'altra deroga prevista dal trattato.

VI. CONCLUSIONE

- (73) Risulta da tutte le considerazioni svolte che la misura di aiuto di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 27/2000 è incompatibile col mercato comune e che ad essa non può essere data esecuzione.
- (74) A norma dell'articolo 2 della legge regionale n. 27/2000, l'attuazione delle misure d'aiuto previste dalla legge stessa è subordinata alla relativa approvazione da parte della Commissione. Nelle loro osservazioni le autorità competenti hanno confermato che agli aiuti non è stata data attuazione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono incompatibili col mercato comune gli aiuti di Stato ai quali l'Italia intende dare esecuzione a favore delle imprese che operano nel settore della produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del trattato, previsti dall'articolo 1 della legge della Regione Siciliana n. 27 del 23.12.2000, per indennizzare i danni arrecati dallo

sciopero degli autotrasportatori e dai blocchi stradali avvenuti in Sicilia nel periodo 30 settembre-8 ottobre 2000.

Ai suddetti aiuti non può pertanto esser data esecuzione.

Articolo 2

L'Italia informa la Commissione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione, dei provvedimenti adottati per conformarsi.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
